

Salerno, 18/02/2015  
Prot.329/H

Oggetto: Quesito in merito alla compatibilità tra esercizio della libera professione e dipendenza a t.i. nella pubblica amministrazione

Preg.mo Collega,

in relazione alla Tua richiesta di cui in oggetto, si espone quanto segue.

Il regime di incompatibilità tra esercizio della libera professione e ruolo di dipendente nella pubblica amministrazione trova la sua fonte disciplinare essenziale nell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 (Testo Unico Pubblico Impiego).

Tale disposizione non si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno (art. 53 co. VI, D.lgs. n. 165/2001): tutti i dipendenti con orario di lavoro eccedente la metà di quello normale, quindi, sono assoggettati alle previsioni di tale norma e, quindi, possono assumere specifici incarichi se non ricadono nei divieti ivi previsti e previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. Nel caso di dipendenti con orario di lavoro non eccedente la metà, è consentito ad essi svolgere incarichi senza bisogno di autorizzazione.

In ordine alla possibilità per i dipendenti di ente locale di assumere incarichi professionali consistenti nell'espletamento di progetti per conto di terzi da presentare presso lo stesso Ente nel quale il dipendente opera anche se presso altro ufficio, occorre valutare se ciò determini o meno la sussistenza di un'ipotesi di conflitto d'interessi.

Tale verifica presuppone, innanzitutto, l'approfondimento della normativa regolamentare di cui si sia in ipotesi dotato l'Ente; infatti, l'art. 1 comma 42 della L. 190/2012, modificando l'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, ha previsto che gli Enti

pubblici si dotino di specifici regolamenti sugli incarichi vietati e sul conflitto d'interessi.

Quindi, la ricorrenza di un'ipotesi di conflitto d'interesse, essendo prerogata in apposito regolamento, va valutata caso per caso.

Nel contempo, sulla scorta dei principi ordinamentali di settore, va considerato:

- che le recenti normative introdotte in materia c.d. anticorruzione (L. 190/2012 e D. Lgs. 39/2013) hanno introdotto significative restrizioni in materia di conflitto d'interesse: è stato tra l'altro inserito l'art. 6 bis alla L. 241/1990 sui conflitti d'interesse nell'espletamento dei compiti di responsabile del procedimento per fugare ogni rischio di contaminazione della legalità dei procedimenti e, quindi, di pregiudizio nel corretto espletamento della funzione pubblica;

- che l'art 90 co. IV del D.lgs. 163/2006, stabilisce, per gli incarichi pubblici, che *“I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego”*.

Nel restare a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno

Il Consigliere Segretario

(Arch. Matteo Di Cuonzo)

Il Presidente

(Arch. Maria Gabriella Alfano)